

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi» (1168)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i> |
| COCO (DC), relatore alla Commissione | 2 |
| CONSO, ministro di grazia e giustizia | 3 |
| FILETTI (MSI-DN) | 7 |
| PINTO (DC) | 2, 3, 7 |
| PREIONI (Lega Nord) | 7 |

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi» (1168)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi».

Onorevoli colleghi, ricordo che il disegno di legge in titolo è già stato discusso dalla Commissione in sede redigente nella seduta del 21 ottobre scorso. Nella successiva seduta del 27 ottobre ho dato comunicazione che il relatore, senatore Coco, aveva provveduto al coordinamento del testo accolto dalla Commissione, resosi necessario a seguito dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 1, e, successivamente, il 4 novembre, in sede di discussione sui lavori della Commissione, si è deciso di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, concesso in data 9 novembre.

Propongo alla Commissione di adottare come base per la discussione odierna il testo degli articoli che è stato precedentemente approvato in sede redigente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il relatore, senatore Coco, di riferire alla Commissione sul predetto testo.

COCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione svolta nella seduta del 21 ottobre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINTO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. Nel disegno di legge n. 1460 che abbiamo discusso pochi minuti fa in sede referente, alla lettera c) dell'articolo 1 si stabilisce di trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 663, 664 e 670 del codice penale.

Nell'originario testo del Governo del provvedimento che ci accingiamo ad esaminare ora in sede deliberante, all'articolo 1 vi era un riferimento – soppresso poi dalla Commissione in sede redigente – agli articoli 664 e 670 del codice penale, rispettivamente in tema di affissione e di mendicizia, anche se non definitivo, sulla depenalizzazione dei reati di cui ai citati articoli del codice penale, a distanza solo di un'ora approviamo in sede deliberante una norma diversa. Non posso quindi non ravvisare una contraddizione fra la scelta operata nell'ambito del disegno di legge in discussione e quella che la Commissione si appresta a compiere con il provvedimento di delega al Governo per la depenalizzazione di violazioni alle leggi di pubblica sicurezza, su cui, con ogni probabilità, ci pronunceremo definitivamente.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, l'intervenuta soppressione della lettera *a)* dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame è stata motivata proprio dalla volontà di evitare di dar vita a norme in contraddizione fra loro. In questo spirito, abbiamo ritenuto opportuno privilegiare l'ipotesi di depenalizzazione più organica contenuta nel disegno di legge delega che abbiamo precedentemente esaminato in sede referente. Questa era l'intenzione della Commissione, e per tale motivo abbiamo adottato questa decisione in modo che, nell'ambito del disegno di legge n. 1460, possa essere valutata tutta una serie di contravvenzioni che rientrano nella delega stessa.

Ritengo che pertanto la scelta adottata dalla Commissione sia stata saggia.

PINTO. Prendo atto del suo chiarimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CONSO, *ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che la soppressione della lettera *a)* dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, decisa in sede redigente, sia stata molto utile, per varie ragioni.

La prima: eliminando la lettera *a)* dell'articolo 1, risulta superato il contrasto che altrimenti ci sarebbe stato con il disegno di legge delega n. 1460. In secondo luogo, si è tolto da questo disegno di legge ogni riferimento a norme del codice penale che danno sempre luogo a problemi di organicità, limitando l'ambito della depenalizzazione a fatti previsti come reati da leggi speciali. Nel caldeggiare l'approvazione in sede deliberante di questo testo, ritengo sia giusto dare ragione di ciò, anche perchè sia nel corso dell'esame del disegno di legge delega, sia in occasioni precedenti, sia nel dibattito sul disegno di legge n. 1168, è stata addebitata al Governo una carenza di organicità negli interventi di depenalizzazione, che la stessa vicenda del provvedimento in titolo starebbe a testimoniare.

Certo, l'origine di queste iniziative non è stata coincidente nel tempo e ha avuto sorti parlamentari diverse; per ragioni pratiche si è verificata una sorta di rincorsa tra prima e seconda lettura nei due rami del Parlamento, mentre sarebbe stato magari più opportuno esaminarli entrambi contemporaneamente nello stesso ramo del Parlamento. Vi è stata, invece, una biforcazione e questo ha ingenerato altre difficoltà.

Tuttavia, la soppressione della lettera *a)* dall'articolo 1 del presente disegno di legge potrà essere ovviata in sede di esame del disegno di legge delega, cosicchè alla decriminalizzazione delle fattispecie ivi previste si potrà meglio provvedere in tale occasione.

Questo disegno di legge e il disegno di legge delega esaminato prima in sede referente hanno ad oggetto una serie di reati contenuti nel testo unico di pubblica sicurezza; c'è una folta serie di reati per molti dei quali sono comminate pene assai lievi, che non giustificerebbero la sanzione penale.

Il testo al nostro esame spazia in vari settori; da questo punto di vista era stata sollevata nella discussione precedente l'obiezione di una ricerca un po' disordinata. Devo allora spiegare come è nato questo

elenco. Esso rispecchia una unanime proposta della magistratura, dell'avvocatura e della dottrina, cioè di tutte le voci che hanno preso posizione in merito a questo tema, sul quale c'è una convergenza, ribadita e reiterata, introdotta anche in testi approvati dal Consiglio superiore della magistratura e dall'Associazione magistrati. Si tratta di materie, se vogliamo, minimali; rileggendo i resoconti della seduta scorsa, ho rilevato infatti che qualche senatore ha affermato che sarebbe il caso di cambiare la procedura. Su questo non c'è dubbio. Però, l'importante è cominciare anche per dare un segnale, puntando su un gruppo di ipotesi che presenta una certa rilevanza e per il quale si registra una larghissima convergenza.

Concludendo, il disegno di legge in discussione dà una risposta attesa da tempo e di cui - come dicevo prima - vi è bisogno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo già elaborato in sede redigente, quale risulta dopo il coordinamento a cui ha provveduto il relatore. Ne do lettura:

Art. 1.

(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi)

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;

i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;

l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

m) articoli 5-*quinqües*, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge.

È approvato.

Art. 2.

(Entità della somma dovuta)

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera *l)*;

b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *h)* e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera *i)* e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;

e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*quinqües*, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera *m)*.

È approvato.

Art. 3.

(Illeciti in materia di codice della navigazione)

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1161. - *(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata)*. - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1174. - *(Inosservanza di norme di polizia)*. - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila».

È approvato.

Art. 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PREIONI. Signor Presidente, anzitutto vorrei sottolineare che le leggi devono essere fatte non per compiacere i magistrati o gli avvocati, ma sempre nell'interesse dei cittadini. Quindi, la motivazione adottata dall'onorevole Ministro è, a mio avviso, censurabile.

Quanto al merito del disegno di legge in discussione, dopo aver preso atto della soppressione della parte che poteva sembrare meno omogenea in relazione al testo complessivo, ritengo che il Gruppo della Lega Nord possa salutare con moderata soddisfazione l'approvazione del provvedimento nel suo complesso.

PINTO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

FILETTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, esprimo voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

